

# STATUTO



## Art. 1. Costituzione

1.1 È costituito un Ente del Terzo Settore, nella forma di associazione, denominato "Aledis APS" - Associazione di promozione sociale.

1.2 L'ente è una libera Associazione, aconfessionale, apartitica ed apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata dalle regole del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, di seguito il "Codice", dall'articolo 36 e seguenti del codice civile, nonché del presente statuto.

1.3 L'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Associazione di promozione sociale" o dell'acronimo "APS" è obbligatorio, a sensi di legge.

## Art. 2. Sede e durata

2.1 L'associazione ha sede legale nel Comune di Romano di Lombardia, in Viale Dante Alighieri 62, nei locali individuati dal Presidente ed approvati dal Consiglio Direttivo, e può istituire sedi e uffici operativi in Italia e all'estero, per il raggiungimento dei propri scopi sociali.

2.2 Il trasferimento della sede legale all'interno del comune è deliberata del Consiglio Direttivo e non costituisce variazione statutaria.

2.3 La durata dell'associazione è illimitata.

## Art. 3. Oggetto e scopo

3.1 L'associazione non ha scopo di lucro e svolge attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, tra cui: interventi e servizi sociali, educazione e formazione (lett. d), organizzazione di attività culturali (lett. i), promozione della parità e valorizzazione del lavoro femminile (lett. i), con particolare focus sulla valorizzazione e sul sostegno delle donne nel mondo del lavoro e della società. Promuove il merito come principio fondamentale di equità e riconoscimento, respingendo ogni forma di favoritismo e paternalismo. Si oppone con fermezza ad ogni tipo di discriminazione, incluse le micro-aggressioni provenienti anche da altre donne, sostenendo un ambiente inclusivo, rispettoso e autenticamente meritocratico.

L'Associazione ritiene che le quote rosa, pur essendo nate con buone intenzioni, finiscano anche per alimentare l'invidia tra donne e perpetuare il pregiudizio secondo cui il merito femminile viene concesso per legge piuttosto che guadagnato sul campo.

Questo sistema rischia di minare la credibilità delle donne stesse e di rafforzare, anche tra le donne, stereotipi maschili che svalutano il talento e l'impegno femminile.

L'Associazione, in coerenza al comma 1 lettera i) dell'art. 5 del Codice del Terzo settore (D. Lgs. 117/2017), intende pertanto impegnarsi per superare queste dinamiche, promuovendo una cultura del merito autentico, credendo che questo sia il vero strumento per raggiungere equità e riconoscimento, attraverso la messa in campo di un sistema integrato di interventi e di servizi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti alle donne in ambito professionale.

Le donne dovrebbero essere alleate tra loro e dovrebbero essere felici ed orgogliose di chi lotta per ritagliarsi un ruolo basandosi sul merito.

3.2 L'associazione si ispira ai seguenti valori:

- **MERITO:** Riconoscere il ruolo delle donne esclusivamente sui principi di competenza, impegno e risultati.
- **SOLIDARIETA':** Favorire il supporto reciproco tra donne, superando competizione distruttiva.
- **GIUSTIZIA:** Lavorare per un mondo del lavoro equo e privo di discriminazioni.
- **EMPOWERMENT:** Fornire strumenti per la crescita personale e professionale.
- **LIBERTA':** Promuovere la consapevolezza che ogni donna, indipendentemente dall'età e dalla provenienza, debba affermare con determinazione il proprio ruolo nella società e nei contesti professionali, valorizzando il proprio talento individuale e rivendicando il riconoscimento del merito personale.

L'Associazione si propone quindi di:

- a) Favorire la crescita professionale e personale delle donne attraverso mentorship e formazione (attività ricompresa nel comma 1 lettera d) dell'art. 5 del Codice del Terzo settore - D. Lgs. 117/2017).
- b) Creare reti di sostegno basate sulla solidarietà e collaborazione (attività ricompresa nel comma 1 lettera i) dell'art. 5 del Codice del Terzo settore - D. Lgs. 117/2017).
- c) Organizzare eventi e workshop per discutere temi legati al merito, all'equità ed alla giustizia e riflettere sulla solidarietà tra donne (attività ricompresa nel comma 1 lettera i) dell'art. 5 del Codice del Terzo settore - D. Lgs. 117/2017).
- d) Diffondere, con interventi mirati anche negli istituti scolastici, una cultura del merito autentico, opponendosi a logiche discriminatorie e divisive (attività ricompresa nel comma 1 lettera i) dell'art. 5 del Codice del Terzo settore - D. Lgs. 117/2017).

3.3 per il raggiungimento del proprio scopo, l'Associazione intende costruire, sviluppare e mettere a disposizione dei cittadini, imprese, associazioni, istituzioni ed enti pubblici e privati, un insieme di conoscenze derivanti dalla condivisione delle culture e delle esperienze professionali dei Soci e dall'acquisizione di contributi esterni di rilevante pregio scientifico.

L'Associazione intende inoltre partecipare all'elaborazione delle politiche pubbliche nei settori di riferimento in modo trasparente ed indipendente, assumendo in ogni sede posizioni coerenti con lo scopo dell'Associazione stessa.

In particolare, l'associazione si prefigge la diffusione con qualsiasi mezzo a propria disposizione della conoscenza e della cultura come valori etici e morali nonché come momenti di crescita per l'individuo, riconoscendo nell'integrazione culturale e nella diversità di pensiero, usi e costumi e religioni, valori imprescindibili della propria attività.

3.4 L'associazione potrà avere altre sedi in Italia e all'estero e svolgerà la propria attività direttamente o tramite accordi di cooperazione con altri enti o associazioni.

3.5 L'associazione, nel perseguimento delle proprie finalità si propone di:

- a) Studiare, anche avvalendosi della collaborazione di primari Istituti di ricerca, specifici temi tecnici, economici e giuridici di comune interesse;



- b) Favorire lo scambio di opinioni e conoscenze tra soci sulla regolamentazione esistente e sulle proposte di regolamentazione, anche al fine di elaborazione di posizioni comuni;
- c) Dare la più ampia diffusione del proprio patrimonio di conoscenze, anche attraverso l'organizzazione di eventi aperti alla partecipazione del pubblico, quali seminari, webinar, convegni ed altre attività di divulgazione e disseminazione;
- d) Promuovere i contatti con gli stakeholders pubblici e privati operanti nei settori di riferimento e collaborare con gli stessi soggetti alla definizione delle politiche pubbliche nei suddetti settori;
- e) Sviluppare studi e pubblicazioni di carattere economico, tecnico e scientifico nei settori di riferimento, promuovere iniziative nell'interesse comune dei soci;
- f) Rappresentare i soci nella stipula di accordi nazionali ed internazionali, impugnare, dinnanzi alle competenti giurisdizioni, gli atti che comportano una lesione dell'interesse dell'Associazione e/o dell'interesse collettivo statutariamente tutelato;
- g) Svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dello scopo associativo.
- h) Collaborare con altre associazioni simili o enti per organizzare attività affini all'associazione stessa;
- i) Sostenere progetti culturali, scientifici o di ricerca e progetti di solidarietà sociali;
- j) Istituire borse di studio;
- k) Redigere pubblicazioni informative per i propri associati secondo legge;
- l) Collaborazione con le Amministrazioni Comunali, Enti ed Associazioni locali per la progettualità relativa alla formazione ed integrazione di progetti culturali;
- m) Costruire delle partnership o convenzioni con Enti culturali o istituzioni similari;
- n) Concordare dei servizi con aziende o cooperative al fine di reinvestire gli introiti nell'associazione per migliorarne le proposte e l'organizzazione;
- o) Intraprendere ogni altra iniziativa tendente a sostenere e sviluppare la conoscenza della cultura nonché la conoscenza delle iniziative dall'associazione stessa.

**3.6** L'associazione nell'esercizio della propria attività può, ove sia ritenuto confacente ai propri interessi in vista del perseguimento delle finalità statutarie, liberamente aderire ad altre associazioni, stipulare accordi con organizzazioni ed enti, finanziare attività esterne o progetti, costituire o partecipare a società strumentali e di servizi, richiedere od ottenere contributi da Enti privati e pubblici, richiedere finanziamenti e partecipare a bandi pubblici e/o privati per la ricerca, l'innovazione, la cultura e la diffusione del sapere scientifico.

In via esemplificativa e non tassativa, l'associazione potrà in particolare:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula



di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;

- b) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- c) compiere ogni operazione strumentale al perseguimento del fine istituzionale, ivi comprese quelle di natura economico-finanziaria, purché le medesime non assumano carattere di prevalenza rispetto all'attività principale;
- d) esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice, attività di raccolta fondi - anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico; il Consiglio Direttivo può approvare un apposito regolamento finalizzato alla raccolta fondi contenente forme di sensibilizzazione alla donazione ed erogazioni liberali per le finalità dell'associazione.

**3.7** L'associazione può svolgere attività diverse, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, ai sensi dell'art. 6 del Codice, tra cui in particolare le seguenti:

- Svolgere iniziative di promozione sportiva e ricreativa;
- Promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre, rassegne;
- Organizzare tornei, corsi, stage, gare sportive;
- Pubblicare periodici e notiziari riguardanti le attività associative, nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all'attività che costituisce l'oggetto associativo;
- Realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget, ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;
- Utilizzare siti internet o strumenti multimediali affini;
- Organizzare incontri, ritrovi, serate musicali e feste, anche con somministrazione di alimenti e bevande a Soci e simpatizzanti dirette alla raccolta di fondi da utilizzare per realizzare gli scopi sociali e qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio.

**Art. 4. Patrimonio ed entrate dell'associazione**

**4.1** Il fondo in dotazione dell'Associazione, alla sua costituzione, è costituito esclusivamente da quote una tantum versate dai soci fondatori;

**4.2** Le risorse economiche con le quali l'Associazione provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:

- i contributi dei soci che possono essere costituiti da una quota di ingresso una tantum, da quote di associazione annuale;
- le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettati dal Consiglio Direttivo, che ne delibera l'utilizzo per attività coerenti con le finalità statutarie dell'Associazione e comunque nel rispetto del documento di programmazione economica approvato dall'Assemblea;
- i proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce di bilancio dell'Associazione;

- il Consiglio Direttivo delibera sull'utilizzazione dei proventi, che deve comunque essere in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione, comunque nel rispetto del documento di programmazione economica approvato dall'Assemblea.

4.3 È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

4.4 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4.5 Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dagli importi versati dai soci fondatori.

4.6 Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dai soci fondatori originari e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono successivamente all'associazione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio qualora costituito;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

4.7 Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota associativa annua di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire all'associazione. La quota associativa ha validità annuale a decorrere dalla data di versamento, indipendentemente dall'anno solare; essa copre un periodo di dodici mesi continuativi e non è frazionabile.

4.8 L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori oltre al versamento delle quote sociali annuali.

4.9 I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

4.10 Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

#### **Art. 5. Fondatori, soci, sostenitori e beneficiari dell'associazione**

5.1 Il numero minimo degli associati è quello indicato dal Codice in materia di Associazioni di promozione sociale.

5.2. Possono diventare associati tutti coloro, persone fisiche, giuridiche ed enti che condividano le finalità dell'Associazione. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie generalità.

Avverso il diniego motivato di iscrizione all'associazione espresso dal consiglio, il richiedente può ricorrere, all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

5.3 Sono previste le seguenti categorie di soci:

- Soci Fondatori- coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione e sottoscritto l'atto costitutivo. Essi acquisiscono la qualifica di soci ordinari. In ogni caso, la qualifica di socio fondatore non comporta privilegi



patrimoniali né diritti economici preferenziali, ma può essere menzionata negli atti istituzionali e nei documenti di comunicazione.

- Soci sostenitori - sono coloro che aderiscono successivamente all'organizzazione, partecipano attivamente alle iniziative intraprese dall'associazione anche collaborando su progetti specifici, ne condividono le finalità e versano una quota associativa annuale pari o superiore al contributo stabilito dal Consiglio Direttivo. Beneficiano di visibilità pubblica e possono utilizzare il nome e il logo dell'associazione sul materiale promozionale, anche in co-branding nel rispetto delle linee guida approvate dal consiglio direttivo. Possono essere menzionati pubblicamente, ricevere inviti ad eventi istituzionali e accedere a contenuti riservati secondo quanto deliberato dal consiglio direttivo
- Soci ordinari - sono coloro che aderiscono successivamente all'organizzazione, contribuiscono economicamente o con attività di supporto alla vita associativa ne condividono le finalità e che hanno versato una quota associativa annuale pari al contributo stabilito dal Consiglio Direttivo.
- Soci collettivi -Enti, associazioni o organizzazioni che hanno versato una quota associativa annuale pari al contributo stabilito dal Consiglio Direttivo e che condividono le finalità dell'associazione. Partecipano a progetti comuni, tavoli tematici o iniziative di rete, possono essere coinvolti in attività di co-progettazione, partnership e visibilità, secondo modalità definite dal Consiglio Direttivo.
- Soci onorari - sono coloro che hanno dato o danno un contributo fondamentale e determinante per il perseguimento degli scopi dell'organizzazione o che, per ragioni connesse alla loro professionalità o al loro prestigio, si ritiene che l'Associazione sia onorata ad annoverarli fra i propri soci. La quota associativa annuale pari al contributo stabilito dal Consiglio Direttivo per questa categoria di soci verrà versata dall'Associazione.

I soci ordinari, sostenitori, onorari e i soci collettivi hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Ogni associato ha un voto. Il numero dei soci è illimitato.

**5.4** Ogni associato è tenuto annualmente al pagamento della quota associativa nei tempi e nell'ammontare determinati dal Consiglio Direttivo.

**5.5** Gli associati hanno uguali diritti e non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote annuali.

**5.6** La quota associativa non è trasferibile e non è soggetta a rivalutazione. Esse non sono restituibili in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente.

**5.7** Non sono previste, e sono vietate, limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati né sono previsti diritti di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, in qualunque forma, collegano la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

#### ***Diritti ed obblighi degli associati***

**5.8** Tutti gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.



5.9 Tutti gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le sanzioni che riterrà più opportune.

5.10 L'Associazione svolge in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le attività di interesse generale che ne costituiscono l'oggetto previste dal presente statuto, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati medesimi.

**Ammissione, esclusione e recesso**

5.11 Il Consiglio Direttivo valuta la domanda ammette o rifiuta la candidatura in applicazione dei principi di cui all'art. 23 del Codice.

5.12 L'esclusione di un associato può aver luogo:

- per gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione;
- per dimissioni;
- per morosità nel caso in cui un associato, in mora con il pagamento della quota associativa annuale deliberata dal Consiglio Direttivo, non abbia provveduto alla regolarizzazione entro 3 mesi dal termine del versamento richiesto. L'associato potrà, dietro domanda, essere riammesso pagando una nuova quota associativa, tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima assemblea dei soci utile.

5.13 L'esclusione dell'associato viene decisa, dopo inchiesta verbale, dal Consiglio Direttivo con voto a scrutinio segreto e successiva ratifica alla prima assemblea utile.

5.14 Ogni associato può esercitare il diritto di recesso dall'Associazione dandone comunicazione scritta indirizzata al Presidente, da inviarsi almeno tre mesi prima della scadenza dell'esercizio sociale. I diritti e i doveri dell'associato, restano in vigore sino alla data di efficacia del recesso.

5.15 Ogni interessato può rivolgere entro 60 giorni dalla comunicazione del Consiglio Direttivo relativa ad una deliberazione che lo interessi direttamente apposita istanza all'Assemblea affinché si pronunci in merito.

**Art. 6. Organi dell'associazione**

6.1 Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Segretario e il Tesoriere;
- il Presidente Onorario;
- l'Organo di revisione e di controllo;

6.2 I compensi agli organi dell'associazione e i rimborsi delle spese da questi sostenute non possono superare quanto eventualmente previsto dalle norme vigenti; è vietata la corresponsione al Presidente, ai membri del Consiglio Direttivo, all'Organo di controllo e all'Organo di revisione di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Ai medesimi limiti sono sottoposte le indennità per specifici incarichi o funzioni attribuiti a membri del Consiglio Direttivo in alternativa alla esterna delegazione a soggetti terzi.

**6.3** Il Consiglio Direttivo può attribuire specifiche funzioni operative ad un Direttore Generale, anche scegliendo fra i propri membri, indicandone le mansioni stipulando apposito contratto nella forma maggiormente coerente con il tipo di funzione attribuita e stabilendone un compenso.

**6.4** Le indennità e compensi per incarichi o funzione, qualora stabilite, dovranno essere deliberate dal Consiglio Direttivo.

**6.5** Gli organi dell'associazione, anche se scaduti, restano in carica fino al subentro dei nuovi eletti.

#### **Art. 7. Assemblea**

**7.1** L'assemblea è composta da tutti gli associati dell'associazione aventi diritto al voto, che siano in regola con il versamento, ove previsto, della quota associativa.

**7.2** In assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun socio ha diritto a un voto. Il socio che non possa intervenire in assemblea può farsi rappresentare esclusivamente da un altro socio, con delega scritta, nei limiti massimi di deleghe di cui all'art. 24 comma 3 del Codice.

**7.3** L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio; essa inoltre:

- provvede alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo determinandone anche la consistenza numerica, dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- delibera sulle modifiche al presente statuto;
- delibera la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

**7.4** L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure con delibera del Consiglio Direttivo o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati o da almeno due membri del Consiglio Direttivo, oppure dall'Organo di controllo o dall'Organo di revisione.

**7.5** L'Assemblea è convocata almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima convocazione della stessa.

Nei casi di urgenza è consentita una comunicazione inviata con le modalità di cui sopra con tre giorni di preavviso.

La convocazione viene inviata a tutti gli associati, con qualsiasi mezzo tecnologico disponibile all'atto della convocazione che dia, a giudizio del Consiglio Direttivo, garanzia di raggiungimento degli aventi diritto ed inoltre è pubblicata sul sito internet dell'associazione, qualora presente.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche mediante strumenti di videoconferenza o altri mezzi di comunicazione a distanza, purchè sia garantita:

- a) L'identificazione dei partecipanti;
- b) La possibilità di intervenire e votare in tempo reale;
- c) La regolare verbalizzazione delle decisioni adottate.

La convocazione deve indicare chiaramente le modalità di accesso alla piattaforma utilizzata. I verbali firmati in forma digitale hanno piena validità.

7.6 Il Consiglio Direttivo indica nella convocazione il luogo e la data di svolgimento in prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea.

7.7 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria e tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile o, nel caso previsto dal successivo art. 13, entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

7.8 Ai sensi dell'articolo 21 del Codice civile e salve le previsioni specifiche di legge, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno degli associati presenti o rappresentati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida con il voto della maggioranza dei presenti qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

7.9 Sono riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

a. l'elezione e la revoca dei membri del Consiglio direttivo, dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione;

b. l'approvazione del bilancio consuntivo e del documento di programmazione economica;

c. l'approvazione dei bilanci sociali redatti, in via facoltativa od obbligatoriamente al superamento delle soglie di legge previste, ai sensi dell'art. 14 del Codice;

d. l'approvazione di eventuali regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo e ritenuti utili per il miglior funzionamento dell'associazione e il raggiungimento delle sue finalità;

e. gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dal presente Statuto, alla sua competenza.

7.10 Sono riservate alla competenza dell'Assemblea straordinaria:

a. l'approvazione delle modifiche statutarie;

b. la trasformazione, la fusione, la scissione;

c. lo scioglimento anticipato dell'associazione, nonché la devoluzione del patrimonio residuo, acquisito il parere preventivo ed attuata la procedura prevista dall'art. 9 del Codice e la nomina dell'Organo di liquidazione.

7.11 Ai sensi del terzo comma dell'articolo 21 del codice civile, per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, tanto in prima quanto in seconda convocazione.

7.12 Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo Statuto obbligano tutti gli Associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

7.13 L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione che è coadiuvato da un segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea; il segretario dovrà coadiuvare il presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta.

7.14 Il verbale della seduta è sottoscritto dal presidente e dal segretario ed approvato dall'Assemblea.

7.15 Le deliberazioni riguardanti le persone sono sempre prese a scrutinio segreto.

#### **Art. 8. Consiglio direttivo**

8.1 L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di 3 a un massimo di 10 membri, compresi il Presidente

e il vice presidente. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

**8.2** Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni e i membri scaduti possono essere rieletti.

In caso di decadenza, per qualsiasi ragione, di uno dei membri del Consiglio Direttivo, ad eccezione del Presidente, per il quale andranno indette nuove elezioni, il posto resosi vacante sarà occupato dal primo dei non eletti.

In caso di parità di voti ha prevalenza l'anzianità di iscrizione.

**8.3** Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

**8.4** Il consiglio Direttivo:

- a) Compie tutti gli atti di ordinarie e straordinaria amministrazione;
- b) Nomina al proprio interno il Presidente;
- c) Fissa le quote associative annuali;
- d) Delibera circa gli investimenti utili o necessari allo svolgimento;
- e) Redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
- f) Redige e presenta all'assemblea il rendiconto economico finanziario;
- g) Ammette i nuovi soci;
- h) Nomina commissioni interne;
- i) Sottoscrive contratti per il buon funzionamento dell'Associazione;
- j) Assume personale dipendente, stipula contratti di collaborazione, conferisce mandati a professionisti;
- k) Apre rapporti con istituti di credito e cura gli aspetti economico-finanziari dell'associazione (inclusa la sottoscrizione di mutui e finanziamenti);
- l) Esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Il consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per redigere il rendiconto contabile, su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne faccia richiesta uno o più consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio.

#### **Art. 9. Presidente**

**9.1** Al Presidente dell'associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del consiglio direttivo, il presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al consiglio stesso e può inoltre conferire procure e mandati utili allo svolgimento dell'attività sociale.

**9.2** Al Presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e di urgenza il presidente può anche compiere atti di

straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

**9.3** Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

**9.4** Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e dell'eventuale bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni oltre che di tutta la documentazione prevista dalla legge.

#### **Art. 10. Vicepresidente**

**10.1** Il Consiglio Direttivo può nominare un vicepresidente il quale sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni; il solo intervento del vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

#### **Art. 11. Segretario - Tesoriere**

**11.1** Il Consiglio Direttivo può nominare un segretario svolgente la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.

**11.2** Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo nonché del libro degli Associati dell'associazione.

**11.3** Il segretario è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri. L'incarico è svolto, salvo diversa e motivata determinazione del Consiglio Direttivo, a titolo volontario e gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio.

**11.4** Il Tesoriere è nominato con le stesse modalità previste per la nomina del Segretario, di cui al precedente punto

**11.5** Il Tesoriere è responsabile, insieme al Presidente e al Consiglio Direttivo per quanto riguarda le competenze attribuite loro dalla legge e dal presente statuto, della tenuta di idonea documentazione della quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'Associazione nonché della regolare tenuta dei libri sociali.

**11.6** Il Tesoriere segue i movimenti contabili dell'Associazione e le relative registrazioni, cura l'impianto contabile, gestisce i rapporti bancari, i pagamenti e gli incassi, verifica il corretto versamento delle quote associative e delle altre entrate e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'ambito della formazione del bilancio consuntivo, nonché degli eventuali bilanci preventivi e bilanci sociali.

#### **Art. 12. Libri dell'associazione**

**12.1** Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e/o dell'Organo di revisione ove presenti nonché il libro dei soci dell'associazione.

**12.2** Agli associati è garantito il diritto di esaminare i libri sociali, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del Codice, rivolgendo apposita istanza al Presidente il quale renderà possibile l'esame presso la sede legale dell'Associazione o presso altri

luoghi nei quali siano depositati i libri stessi, entro i trenta giorni successivi. Il Consiglio Direttivo può approvare apposito regolamento al fine di adottare apposite procedure per rendere maggiormente fruibile il diritto degli azionisti di cui alla presente regola.

**Art. 13. Organo di controllo e Organo di revisione.**

**13.1** L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, entrambi a struttura monocratica, possono coincidere e sono nominati al ricorrere dei requisiti previsti dagli articoli 30 e 31 del Codice o facoltativamente su delibera dell'Assemblea.

**13.2** Nel caso di nomina obbligatoria ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del codice civile; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

**13.3** Ove ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 31 del Codice, l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

**13.4** L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, ove non obbligatori per legge, sono organi meramente facoltativi, ma ove nominati esercitano le funzioni di cui agli articoli 30 e 31 del Codice e operano in base alla legge e alla prassi prevista in materia.

**13.5** I membri dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e decadono alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.

**13.6** La carica di Organo di controllo e di Organo di revisione è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

**13.7** L'Organo di controllo e l'Organo di revisione relazionano al Consiglio Direttivo e all'assemblea in merito all'attività svolta almeno una volta all'anno in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio.

**Art. 14. Bilancio consuntivo e preventivo**

**14.1** Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio chiude il 31/12/2025

**14.2** Entro il mese di ottobre di ciascun anno il consiglio direttivo, ove lo ritenga opportuno, predispone il bilancio preventivo dell'esercizio successivo da sottoporre eventualmente all'approvazione dell'assemblea, convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile o (qualora particolari esigenze lo richiedano) entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

**14.3** Entro il mese di marzo di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo.

**14.4** I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

**14.5** I bilanci sono redatti nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 13 del Codice.

**14.6** Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice.

**Art. 15. Avanzi di gestione**



15.1 Gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle ad esse direttamente connesse.

15.2 Vi è divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

#### **Art. 16. Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio**

16.1 Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deciso da un'apposita Assemblea Straordinaria opportunamente convocata, che delibererà anche in relazione alla procedura di liquidazione ed alla nomina degli eventuali Liquidatori.

16.2 In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

#### **Art. 17. Controversie**

17.1 Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà soggetta alla procedura di Mediazione di cui al D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i. da svolgersi presso un Organismo di Mediazione accreditato, con sede nella città ove ha sede legale in quel momento l'associazione, scelto di comune accordo fra le parti contendenti. Esperito inutilmente il tentativo di cui sopra la controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

L'arbitro sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Bergamo.

#### **Art. 18 Foro Competente**

18.1 Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo, tutte le controversie a cui il presente statuto potrà dar luogo, tanto per quel che riguarda la sua validità che per la sua interpretazione, la sua esecuzione, la sua cessazione od il suo annullamento, saranno esclusivamente di competenza del Foro di Bergamo.

18.2 Per ogni tipologia di controversia farà riferimento la legge italiana.

#### **Art. 19 Regolamenti**

19.1 Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e sottoporre all'assemblea per la sua approvazione.

#### **Art. 20 Volontariato e lavoro nell'Associazione**





**20.1** L'Associazione svolge in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le attività di interesse generale che ne costituiscono l'oggetto previste dal presente statuto, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati medesimi.

**20.2** L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura alle condizioni e nei limiti di quanto disposto dall'art. 36 del Codice.

**20.3** Le retribuzioni di ogni soggetto coinvolto nella vita dell'Ente sono fissate nel rispetto dei limiti imposti dalla legge ed in particolare dall'art. 8 del Codice.

#### **Art. 21 Responsabilità violazioni amministrative**

**21.1** Con riferimento all'art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 472 del 18.12.1997 l'Ente si assume nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, degli Enti che gestiscono i tributi, Enti Previdenziali, Enti soggetti al controllo in materia di sicurezza sul lavoro ed in genere, i debiti e gli oneri per sanzioni amministrative comminate in conseguenza di inosservanza o violazione di norme commesse dagli Amministratori, e/o dal Direttore Tecnico se nominato, in rappresentanza dell'ente nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei poteri loro assegnati dal presente statuto e dalla Legge.

**21.2** L'Ente si accollerà anche le eventuali spese ed oneri che gli stessi rappresentanti dovranno sostenere in merito a procedimenti giudiziari e innanzi alle Commissioni Tributarie per le stesse infrazioni.

**21.3** Tale assunzione varrà nei soli casi in cui il rappresentante dell'Ente abbia commesso tali violazioni senza dolo ed escludendo l'ipotesi in cui chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno all'Ente, agli associati o ai terzi. Viene altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle caratteristiche di particolare gravità indicate dall'art. 5 comma 3 dello stesso D.Lgs. 472.

**21.4** La particolare gravità della colpa dovrà intendersi provata quando le autorità competenti si saranno pronunciate in tal senso.

#### **Art. 22 Legge applicabile**

**22.1** Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto sono applicabili le disposizioni di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in materia di Associazioni di promozione sociale e di Enti del Terzo Settore nonché, per quanto non previsto e in quanto compatibili, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione.

Romano di Lombardia, \_\_\_/\_\_\_/2025